

COMUNE DI ZIMELLA



Provincia di Verona

Si attesta che il presente Regolamento è stato ripubblicato dal 18.12.98 al 4.01.99 e che pertanto lo stesso è esecutivo a tutti gli effetti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Regolamento per l'applicazione dell'ACCERTAMENTO CON ADESIONE ai TRIBUTI COMUNALI

IL SINDACO
Berra Rag. Roberto



Il Segretario Capo
D.ssa Gabriella Zampicini



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 25 NOV. 1998



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICINI)

INDICE

Art. 1	Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione	Pag. 3
Art. 2	Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3	Attivazione del procedimento per la definizione	Pag. 4
Art. 4	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	Pag. 4
Art. 5	Procedimento ad iniziativa del contribuente	Pag. 5
Art. 6	Invito a comparire per definire l'accertamento	Pag. 5
Art. 7	Atto di accertamento con adesione	Pag. 6
Art. 8	Perfezionamento della definizione	Pag. 6
Art. 9	Effetti della definizione	Pag. 6
Art. 10	Riduzione della sanzione	Pag. 7
Art. 11	Pubblicità del regolamento	Pag. 8
Art. 12	Decorrenza e validità	Pag. 8



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPACININI)

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.06.1997, n. 218, e secondo le disposizioni seguenti.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 2

Ambito di applicazione

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di annullare nell'esercizio di autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.



Art. 3

Attivazione del procedimento per la definizione

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.



Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione, sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo de concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del procedimento.



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)

Art. 7 Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8 Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, da effettuarsi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera perfezionata.

E ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma dovuta supera i ^{tre (1)}cinque milioni di lire.

Art. 9 Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

(1) Si autorizza la concessione e
variazione approvata.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)



a
d
ir
d
e
s
s
is
ri
p
a
r
re
di
r
ai

L'intervenuta modificazione non esclude pertanto la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10 Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta, ecc., risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell' art. 22 della L. 78/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 12 Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.

E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. 19.06.1997, n. 218.



accertad.LB



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. GABRIELLA ZAMPICININI)



COMUNE DI ZIMELLA

Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) - Tel. 0442/490.011 - 490.196 - Fax 0442/490.144


C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Benin rag. Roberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampicinini dott.ssa Gabriella

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di spesa ai sensi del 5° comma degli artt. 55 e 59 della legge 08.06.1990 n. 142.

Il Responsabile Ufficio Ragioneria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi **27 NOV. 1998** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **27 NOV. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi del comma 40 dell'art. 17 della legge ~~15/5/97~~ n. 127 a seguito esame C.O.R.T. CO. nella seduta del 30/11/98 con Prot. n. 2568.

Li, **10 DIC. 1998**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li, **27 NOV. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE